

## Nota Informativa

### Assicurazione in caso di Morte a Vita intera a versamenti liberi e con rivalutazione annua del capitale

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire le informazioni preliminari e necessarie all'Assicurando sia riguardo all'operazione assicurativa sia riguardo al contratto. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

#### 1. LA SOCIETÀ

**Denominazione sociale:** Risparmio & Previdenza  
**Forma giuridica:** S.p.A.  
**Indirizzo:** via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona

#### 2. IL CONTRATTO

##### a) Prestazioni

Il contratto qui descritto è denominato **Performance 100\***. Risparmio & Previdenza garantisce il pagamento di un capitale al Beneficiario designato subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga. Il valore del capitale minimo garantito è calcolato sulla base di una rivalutazione minima del 3%.

##### b) Età all'ingresso

Nessuna limitazione sussiste riguardo all'età dell'Assicurato nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione.

##### c) Modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico. Il pagamento del premio avviene presso lo sportello bancario che gestisce il piano di risparmio. È prevista anche la possibilità di effettuare uno o più versamenti aggiuntivi nel corso della durata del contratto che integrano il capitale.

##### d) Diritto di revoca della proposta

Fino al momento della comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società, il Contraente può revocarla inviando comunicazione scritta alla Società, contenente tutti gli elementi identificativi del contratto.

Il premio eventualmente corrisposto verrà restituito per intero.

##### e) Diritto di ripensamento

Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Risparmio & Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Carlo Ederle 45 - 37126 Verona, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

Risparmio & Previdenza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in lire 20.000.

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, il contratto contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nella polizza.

##### f) Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

##### g) Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

##### h) Partecipazione agli utili e Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "ACTIVA<sub>M</sub>: Gestione Speciale Polizze Vita", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il Rendimento annuo della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

Le modalità di calcolo del Rendimento sono esplicitate nel Regolamento della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto, a titolo di partecipazione agli utili, sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni, sottraendo al capitale rivalutato una quota a titolo di spese di gestione finanziaria e nella misura indicata al paragrafo 3.b).

#### 3. SPESE DI GESTIONE E DI INTERMEDIAZIONE

##### a) Spese di gestione e di intermediazione del contratto.

Le spese di gestione e intermediazione del presente contratto vengono detratte all'atto del versamento del premio.

Le spese dianzi indicate sono strettamente correlate all'effettivo ammontare del premio versato nel senso di favorire gli assicurati che intendono costituire consistenti piani previdenziali, in un unico o in più versamenti. Il preciso ammontare di tali spese e il relativo caricamento sul premio potranno, in conseguenza della loro variabilità casistica, essere richieste all'incaricato presso lo sportello il quale le indicherà per iscritto nell'apposito spazio riservato nella proposta ai caricamenti e ciò ai sensi di quanto previsto nella circolare 249 dell'ISVAP.

Tuttavia si è ritenuto opportuno fornire, in questa sede, alcuni cenni esplicativi del modularsi del caricamento rispetto all'ammontare dei premi versati.

Viene assunto come versamento base minimo ai fini del caricamento



RISPARMIO & PREVIDENZA S.P.A. SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
VIA CARLO EDERLE, 45 - 37126 VERONA (ITALIA) - TELEFONO 045/918555 - TELEFAX 045/918534  
CAPITALE SOCIALE 25.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO - C.F./P. IVA 02524030232 - R.E.A. VERONA N. 0243775

la somma di 25 milioni. A questa somma corrisponde un ammontare del caricamento pari al 4,5 % del premio versato previa deduzione fiscale.

A. Trai del calcolo del caricamento si assume il seguente criterio:

- fino a un versamento netto pari a 25 milioni verrà sempre applicato un caricamento pari al 4,5 %;
- all'eventuale frazione di versamento netto che eccede i primi 25 milioni e fino all'importo di 150 milioni verrà applicato un caricamento pari al 2,5%;
- all'eventuale frazione di versamento netto che eccede i primi 150 milioni e fino all'importo di 500 milioni verrà applicato un caricamento pari al 1,6%;
- all'eventuale frazione di versamento netto che eccede i primi 500 milioni e fino all'importo di 1 miliardo verrà applicato un caricamento pari all'1%;
- all'eventuale frazione di versamento netto che eccede 1 miliardo verrà applicato un caricamento pari allo 0,6%.

Per una migliore comprensione della metodologia di calcolo viene riportata di seguito una tabella che mostra, in via puramente indicativa, l'ammontare in percentuale delle spese di gestione e di intermediazione in riferimento ad alcuni valori del versamento netto.

Premio lordo	Premio netto	Spese di gestione e di intermediazione %
10.000.000	9.756.098	4,50%
21.000.000	20.487.805	4,50%
25.000.000	24.390.244	4,50%
30.000.000	29.268.293	4,21%
35.000.000	34.146.341	3,97%
40.000.000	39.024.390	3,78%
50.000.000	48.780.488	3,53%
60.000.000	58.536.585	3,35%
70.000.000	68.292.683	3,23%
80.000.000	78.048.780	3,14%
90.000.000	87.804.878	3,07%
100.000.000	97.560.976	3,01%
200.000.000	195.121.951	2,55%
300.000.000	292.682.927	2,23%
400.000.000	390.243.902	2,07%
500.000.000	487.804.878	1,98%
1.000.000.000	975.589.756	1,50%

Per quanto riguarda il versamento del premio viene prevista nelle Condizioni di Assicurazione la possibilità di effettuare ulteriori versamenti rispetto al premio iniziale.

Le spese di gestione e di intermediazione relative a questi eventuali premi successivi saranno calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo versamento integrativo.

#### b) Spese di gestione finanziaria del contratto.

Al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale di polizza si applica una quota massima pari all'1,25% a titolo di spese di gestione finanziaria. La Società, in dipendenza delle condizioni realizzate sui mercati finanziari, potrà applicare condizioni di miglior favore riducendo la suddetta aliquota, ma tenuta a titolo di spese di gestione finanziaria.

## 4. IL DIRITTO DI RISCATTO (1925 C.C.) E LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE

### a) Esercizio del diritto di riscatto

Il Contraente assicurato ha il diritto di recedere dal contratto in base all'art. 1925 C.C. e di percepire, da parte dell'Assicurazione il valore di riscatto.

Il diritto di riscatto, come previsto nell'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

### b) Il valore di riscatto

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale, in tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato nel paragrafo denominato Partecipazione agli utili e Rivalutazione.

**Nella tabella B del Progetto esemplificativo allegato** sono riportati i valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

### c) La documentazione

Il Contraente che intende riscattare, deve inviare una richiesta scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:

Risparmio & Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona.

Alla comunicazione di richiesta di riscatto il Contraente deve allegare i seguenti documenti:

- Atto di notorietà qualora non si sia goduto della detrazione fiscale.

In relazione a quanto indicato al precedente punto b) circa il valore di riscatto è opportuno, al fine di evitare spiacevoli malintesi, che il Contraente richieda prima dell'effettiva richiesta del riscatto, un'informazione circa l'ammontare effettivo del valore di riscatto.

### d) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire in varie forme a scelta del Contraente.

Il Contraente potrà infatti indicare al momento della richiesta di riscatto quale tra le modalità di pagamento qui di seguito indicate intende preferire.

**La prima modalità** prevede il pagamento in denaro della somma dovuta come valore di riscatto. Il pagamento può avvenire, a scelta del Contraente, in un unico o più versamenti.

Nel caso di liquidazione del valore di riscatto in più soluzioni esso può essere liquidato in rate annuali di almeno 2.500.000 di lire l'una per un periodo compreso tra i 2 e i 10 anni.

L'importo di ciascuna rata successiva alla prima si otterrà rivalutando la rata precedente con le medesima regola di rivalutazione descritta al paragrafo denominato Partecipazione agli utili e Rivalutazione.

**La seconda modalità** di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia rivalutabile, reversibile a favore di altra persona;
- rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'intero capitale è possibile scegliere una forma mista di erogazione del valore di riscatto: parte in un unico versamento e parte in forma di rendita vitalizia.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto limitatamente ad una parte del capitale il pagamento della somma dovuta può avvenire esclusivamente in un unico versamento.

## 6. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### Diritto di vita del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

### **7. RECLAMI**

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto può esporre le sue ragioni alla Società che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

Il Cliente può presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Piazza IVF Via Vittoria Colonna 39, quale organo a ciò preposto.

### **8. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

#### **Informazioni relative alla Società**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1.a).

#### **Informazioni relative al contratto**

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 2.a), 2.b), 2.c), 2.h) qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

#### **Informazioni relative alla rivalutazione del contratto**

La Società comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura di rivalutazione ottenuta;
- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare a Risparmio & Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona - la Società fornirà altresì con tempestività e comunque non oltre 50 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

### **9. IL REGIME FISCALE**

#### Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5%.

#### Detrazione fiscale dei premi

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Anche in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione è previsto per legge il recupero a tassazione, cioè la restituzione del risparmio fiscale di cui si è beneficiato in precedenza. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

#### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;


- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta:

- a titolo di ritenuta definitiva nel caso in cui il Beneficiario sia una persona fisica;
- a titolo di ritenuta d'acconto nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica;

L'imposta è pari al 12,5% della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, in caso di vita dell'Assicurato; a tale aliquota va sottratto uno 0,25% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);

- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rate di rendita vitalizia.

Risparmio & Previdenza S.p.A.  
L'Amministratore Delegato



Verona, giugno 1998

**PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**  
**Assicurazione in caso di Morte a Vita intera a versamenti liberi**  
**e con rivalutazione annua del capitale**

Gli sviluppi del valore di riscatto e del capitale in caso di morte successivamente riportati, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli assicurati dei tassi di rendimento rispettivamente del 7,5% e del 6% indicati dall'ISVAP, applicando l'aliquota di retrocessione del 100% e riducendo il capitale rivalutato dell'1,25% a titolo di spese di gestione finanziaria. Si ottiene così un beneficio finanziario annuo costante rispettivamente del 6,16% e del 4,67%. Preliminarmente, ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Società agli assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB. A

Anno	Rendimento dei Titoli di Stato al netto d'imposta	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli assicurati (**)
1993	9,85%	4,2%	.....
1994	8,99%	3,9%	.....
1995	10,24%	5,4%	.....
1996	7,68%	3,9%	.....
1997	5,73%	1,7%	8,40%

(\*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tantomeno è possibile preventivare il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza del contratto.

(\*\*) La Gestione Speciale "ACTIVA<sub>M</sub>" è operativa dal Settembre 1996

**IPOTESI DI SVILUPPO PER 10 ANNI DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO**

- Assicurato anni 40
- Sesso: maschile
- Premio unico lordo L. 20.000.000
- Premio unico lordo diminuito della detrazione d'imposta L. 19.525.000
- Spese di Gestione: 1,25%

TAB. B

Anno	Premio unico lordo	Capitale rivalutato / Valore di riscatto / Capitale caso morte (valori a fine anno)	
		Rendimento	
		7,5%	6%
1	20.000.000	19.781.311	19.505.293
2		20.999.098	20.417.166
3		22.291.855	21.371.668
4		23.664.198	22.370.794
5		25.121.025	23.416.628
6		26.667.538	24.511.356
7		28.309.258	25.657.261
8		30.052.047	26.856.738
9		31.902.126	28.112.291
10		33.866.101	29.426.541

Le maggiorazioni annuali del capitale nonché i valori di riscatto via via raggiunti sono acquisiti in via definitiva.

Capitale minimo garantito: Lit. 25.042.735

Valore di riscatto al 10° anno:

- nell'ipotesi di rendimento del 7,5%: Lit. 33.866.101;
- nell'ipotesi di rendimento del 6%: Lit. 29.426.541.

Rendita di opzione (non garantita ma da determinare al momento della conversione):

- nell'ipotesi di rendimento del 7,5%: Lit. 2.165.069;
- nell'ipotesi di rendimento del 6%: Lit. 1.881.238.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti all'intermediario in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

## INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 675/96

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in seguito denominata Legge), e in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

### 1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

### 2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di incaricati del trattamento.

### 3) CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo al fine dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### 4) RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione e di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### 5) COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

### 6) DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

### 8) DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### 9) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è la Società nella persona del Dott. Pierluigi Verderosa.  
La sede di Risparmio & Previdenza S.p.A. è in via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona.

# PERFORMANCE 100®

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

MOD. 0921/A

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A VERSAMENTI LIBERI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

**Art. 1 - Oggetto.** Il presente contratto di Assicurazione in caso di morte a vita intera garantisce, dietro versamento di un premio, la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale rivalutato annualmente sino alla data dell'evento risolutivo in base a quanto previsto all'art. 4.

Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dell'eventuale cambiamento di professione dell'Assicurato.

**Art. 2 - Conclusione del contratto.** Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato effettuato il versamento, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione della Società. Se, tuttavia, la polizza contiene un'indicazione circa una data di decorrenza del contratto successiva a quella di conclusione, il contratto produce effetti solo dal momento indicato nella polizza.

**Art. 3 - Diritto di ripensamento.** Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Risparmio & Previdenza S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via C. Ederle, 45 - 37126 Verona, contenente gli elementi identificativi del contratto.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui la Società ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Società entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto delle imposte.

La Società ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto da individuarsi forfettariamente in lire 20.000.

**Art. 4 - Rivalutazione annuale del capitale.**

Il capitale assicurato indicato in polizza viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" nella misura e con le modalità di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>", allegato al presente contratto, attività di importo non inferiore

alle Riserve Matematiche relative all'insieme dei contratti appartenenti alla suddetta Gestione.

Il rendimento, come determinato al punto 3) del Regolamento, si applica, ai fini del calcolo della misura di rivalutazione, alle polizze con decorrenza nel secondo mese successivo alla determinazione del rendimento:

**A) Determinazione del Capitale Rivalutato.**

Il Capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" e trattandone una quota a titolo di spese di gestione finanziaria.

Gli eventuali capitali aggiuntivi derivanti dai versamenti liberi effettuati tra due ricorrenze annuali di polizza verranno rivalutati per via composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la ricorrenza annuale di polizza successiva utilizzando il criterio su esposto.

Gli aumenti di capitale assicurato verranno comunicati al Contraente ad ogni ricorrenza annuale di polizza.

**Art. 5 - Il premio.** Il premio viene fissato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto assicurativo.

Il premio è comprensivo, oltre che dell'imposta di legge, delle spese per l'acquisizione e la gestione del contratto.

Il pagamento del premio avviene in via anticipata presso lo sportello bancario che gestisce il piano di risparmio.

Il livello di premio minimo iniziale richiesto è pari a lire 10.000.000.

È possibile effettuare eventuali ulteriori versamenti liberi per un importo minimo di lire 5.000.000 per ogni versamento.

**Art. 6 - Diritto di riscatto.** In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 c.c. il Contraente ha diritto al riscatto della somma assicurata.

Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato all'ultimo anniversario di polizza scaduto, ulteriormente rivalutato in modo composto per i giorni decorsi fino alla data di richiesta del riscatto come descritto all'art. 4 punto A).

Il riscatto può essere esercitato limitatamente ad una parte del capitale, in tal caso il capitale residuo verrà annualmente rivalutato come indicato al precedente art. 4.

**Art. 7 - Modalità di erogazione del valore di riscatto.** Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire, a scelta del Contraente, nelle forme che seguono.

La prima modalità prevede il pagamento in denaro della somma dovuta come valore di riscatto. Il pagamento può avvenire, a scelta del Contraente, in un unico o più versamenti.

Nel caso di liquidazione del valore di riscatto in più versamenti esso può essere liquidato in rate annuali di almeno 2.500.000 di lire l'una per un periodo compreso tra i 2 e i 10 anni.

L'importo di ciascuna rata successiva alla prima si ottiene utilizzando le medesime regole di rivalutazione previste all'art. 4.

La seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- a) rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'intero capitale è inoltre possibile scegliere una forma mista di erogazione del valore di riscatto: parte in un unico versamento e parte in forma di rendita vitalizia.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto limitatamente ad una parte del capitale il pagamento della somma dovuta può avvenire esclusivamente in un unico versamento.

La documentazione richiesta per i pagamenti in caso di riscatto è la seguente:

- Atto di notorietà qualora non si sia goduto della detrazione fiscale.

**Art. 8 - Beneficiari della prestazione.** Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi qui di seguito indicati:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario

abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto e pegno sul credito richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoke o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

**Art. 9 - Modalità di pagamento della prestazione.** La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

La documentazione richiesta per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato è la seguente:

- Modulo di identificazione del Beneficiario (AM 197 V);
- Certificato di morte dell'Assicurato;
- Relazione medica sulle cause del decesso;
- Atto di notorietà per l'identificazione degli eredi legittimi;
- Copia autentica del testamento;
- Decreto del Giudice Tutelare, nel caso di beneficiario minore che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione.

**Art. 10 - Costituzione in pegno sui crediti derivanti dal contratto.** Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.

In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

**Art. 11 - Cessione.** In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'avvenuta cessione corredata dalla documentazione a essa inerente. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione relativa all'avvenuta cessione in polizza o su appendice.

In base a quanto disposto dall'art. 1409 c.c. la Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.

**Art. 12 - Tasse ed imposte.** Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "ACTIVA<sub>M</sub>"

- 1** - Viene creata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Risparmio & Previdenza S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "ACTIVA<sub>M</sub>: Gestione Speciale Polizze Vita" ed indicata di seguito con la sigla "ACTIVA<sub>M</sub>".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'impatto delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>".

La Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse Collettivo ed introdotte con la circolare n. 71 del 26.3.1987, ed eventuali successive disposizioni.
- 2** - La Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31.3.75 N. 136, la quale attesta la rispondenza della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" ogni rendimento annuo della stessa rilevato mensilmente, quale descritto al seguente punto 3, e l'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- 3** - Il rendimento annuo della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, e si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" di competenza di questo periodo al valore medio della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" per i beni di proprietà della Società.

Per valore medio della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>" ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione "ACTIVA<sub>M</sub>".

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
- 4** - La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

PERFORMANCE 100 È UN PRODOTTO DI  
RISPARMIO & PREVIDENZA S.p.A.  
Società del Gruppo Cattolica di Assicurazione

